



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOI PER LA SALUTE – TINA ANSELMi

CALTANISSETTA, CASA DELLE CULTURE E DEL VOLONTARIATO, VIA XIBOLI 310

D.D.G. N° 785 del 11/04/2023 Iscrizione nella sezione "A.P.S. di Promozione Sociale " del R.U.N.T.S.

Pec : noiperlasalutetinaanselmi@pec.it

Email : noiperlasalute@gmail.com

IBAN : IT66K0895216701000000139083

www.noiperlasalutetinaanselmi.it

C.F.: 92075010857 Tel. 0934 584044

INFORMAZIONI PER I CITTADINI

- **La Corte Costituzionale con sentenza N°275/2016** riconosce che “ una volta normativamente identificato il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto alla salute , non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali “ perché “ è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. In altre parole , la Suprema Corte riafferma il primato dei diritti sugli equilibri di bilancio, assegnando alla disponibilità finanziaria un ruolo di servizi.
- **Sentenza N°195/2024 della Suprema Corte** afferma “ il principio secondo cui alle spese destinate a fornire prestazioni inerenti ai diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, nonché alla Tutela della Salute , deve essere riconosciuta una “ preferenza qualitativa, trattandosi di spese costituzionalmente necessarie “.

La nozione di spesa costituzionalmente necessaria, funzionale ad evidenziare che, in un contesto di risorse scarse, per far fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitario, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il ‘ fondamentale’ diritto alla salute di cui all'**art.32 della Costituzione** che chiama in causa imprescindibili esigenze di Tutela della Salute anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out-of-pocket.

In altri termini, il diritto alla Tutela della Salute non può essere sacrificato fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la possibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono le medesime priorità.

Fonte :

8° Rapporto Nazionale sul Servizio sanitario Nazionale 2025 della Fondazione GIMBE

SENTENZA CASSAZIONE SEZ.IV PENALE N° 8254 /2011

“ Come è noto i principi fondamentali che regolano, nella vigente legislazione , l'esercizio della professione medica, richiamano da un lato, il Diritto Fondamentale dell'ammalato di essere curato ed anche rispettato come persona, dall'altro, i **Principi dell'Autonomia e della Responsabilità del Medico**, che di quel diritto si pone quale garante nelle sue scelte professionali.

Nel praticare la professione medica, dunque, il medico deve con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatagli dalla Legge ed alle conseguenti relative responsabilità.

A nessuno è consentito anteporre la logica economica alla logica della Tutela della Salute, né di ***diramare direttive che***, nel rispetto delle prime, ***pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato***. Il Medico che risponde anche ad un preciso Codice Deontologico, che ha in maniera più diretta e personale il dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza che si pone, rispetto a questo, in una chiara posizione di garanzia.

Non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove, esse siano in contrasto con le esigenze di cura al proprio paziente, e ***non può andare esente da colpe*** ove se ne lasci condizionare, ***rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragioneristico***.